


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 31/05/2018 Prot.: 0013134 Titolario 2.8
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge statale n. 37

Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Gianpaolo Bottacin, Nicola Ignazio Finco, Silvia Rizzotto, Gabriele Michieletto, Alberto Villanova, Fabrizio Barbisan, Roberto Ciambetti, Luca Coletto, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Stefano Valdegamberi, Gianpiero Possamai, Luciano Sandonà, Manuela Lanzarin, Franco Gidoni, Fabrizio Boron, Antonio Guadagnini, Sergio Berlato, Elena Donazzan, Massimiliano Barison, Riccardo Barbisan e Alberto Semenzato relativa a "Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio".

Si comunica che con nota pervenuta il 25 maggio 2018, il Consigliere Giorgetti ha sottoscritto il progetto di legge statale indicato in oggetto.

Si comunica altresì che, con nota pervenuta il 24 maggio 2018, il Consigliere Guadagnini ha ritirato la propria sottoscrizione al medesimo progetto di legge statale.

Cordiali saluti.

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Massandro Rota
MTM/sa
pd\pals 037 nuova sottoscrizione 4 ritiro sottoscrizione


SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 37

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Bottacin, Finco, Rizzotto, Michieletto, Villanova, Fabiano Barbisan Fabiano, Ciambetti, Coletto, Brescacin, Calzavara, Valdegamberi, Possamai, Sandonà, Lanzarin, Gidoni, Boron, Berlato, Donazzan, Barison, Barbisan Riccardo, Semenzato e Giorgetti *

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE O MILITARE OBBLIGATORIO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 maggio 2017.

* Con nota del 3 maggio 2017, prot. 10651 il consigliere Boron ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 maggio 2017, prot. 10777 il consigliere Guadagnini ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 8 maggio 2017, prot. 11004 il consigliere Berlato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 10 maggio 2017, prot. 11151 il consigliere Donazzan ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 10 maggio 2017, prot. 11152 il consigliere Barison ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 15 maggio 2017, prot. 11636 i consiglieri Barbisan Riccardo e Semenzato hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 24 maggio 2018, prot. 12440 il consigliere Guadagnini ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge.

* Con nota del 25 maggio 2018, prot. 12480 il consigliere Giorgetti ha sottoscritto la proposta di legge.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE O MILITARE OBBLIGATORIO

Relazione:

“...E pure là da quel povero marmo più forte mi chiama e i cantici antichi mi chiede quel baldo viso di giovine disfidante. Che è che sfidi divino giovine? La pugna, il fato, l'irrompente impeto dei mille contr'uno disfidi, anima Eroica, Pietro Calvi...” (da “Cadore” di Giosuè Carducci).

Valorizzare le proprie radici geografiche significa anche dedicare un periodo della propria vita al territorio di appartenenza durante il quale svolgere forme di servizio civili o militari. In tal senso da sempre forte l'esempio dei tantissimi Veneti che, tramite il loro volontariato, sono animati di spirito di solidarietà e legame al territorio e sono splendida dimostrazione di come si possa mettere a disposizione del prossimo il proprio tempo. Un spirito incarnato magnificamente da gruppi come gli alpini, campioni da solidarietà e spesso primi soccorritori fin da quando nelle calamità naturali interveniva l'esercito, come successe nel disastro del Vajont.

Oggi, per tali scopi e dando continuità a quello spirito, esiste la protezione civile: creare perciò un servizio civile in questo ambito consentirebbe certamente di avere un esercito di persone già addestrate e sempre pronte a intervenire.

Dopo che con la legge n. 331 del 2000 si conferiva al governo la delega a emanare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, di fatto sospendendo la leva e conseguentemente anche il servizio civile obbligatorio alternativo, quel senso di appartenenza al territorio che si percepiva precedentemente infatti in parte venuto a scemare.

Gli interventi, pur lodevoli, con cui è stato istituito, attraverso la legge n. 64 del 2001, il servizio civile volontario certamente non hanno rinsaldato quel desiderio di appartenenza al gruppo che in molti ricordano conseguente al periodo vissuto con i commilitoni durante la leva o comunque in forme alternative al servizio militare. Oggi accade infatti che spesso scelte di ferma militare o civile volontaria rispondano a ragioni che poco hanno a che fare con la solidarietà o l'appartenenza al territorio, ma siano collegabili o interpretabili, senza nulla togliere peraltro all'ottimo servizio che viene prestato, come opportunità di impiego per chi non trova diversamente occupazione.

Con questa proposta di legge si propone quindi di ripristinare un periodo di ferma obbligatoria, quantificato in otto mesi, con l'obiettivo di costruire una cultura della solidarietà e per rispondere altresì ad alcuni bisogni primari del proprio territorio, soprattutto in situazioni in cui dovessero manifestarsi necessità particolari, dando modo a tutti di rendersi utili alla società nell'ambito per il quale ognuno si può sentire più portato: la difesa civile o quella militare.

La scelta tra servizio civile o militare, prevista in maniera paritaria per gli uomini e le donne, potrà essere fatta da ciascun soggetto prima dello svolgimento del servizio, da assolversi nel periodo di tempo tra la maggiore età e il compimento dei ventotto anni compatibilmente con il percorso scolastico del cittadino, che non sarà in alcun modo posto in secondo piano.

Se per la scelta del servizio militare si potranno valutare le diverse opportunità di ferma in vigore al momento dell'emanazione della presente legge, per quanto riguarda il servizio civile questo dovrà essere svolto presso le associazioni nazionali o locali accreditate di protezione civile, secondo modalità

che saranno disciplinate da successivi decreti legislativi conseguenti alla presente legge.

Il servizio civile o militare sarà svolto nel territorio della propria Regione così da dare forza al territorio di appartenenza attraverso la messa a disposizione di energie umane che a quel territorio già appartengono e, relativamente al servizio civile di protezione civile, la formazione sarà programmata secondo modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.

In relazione infine alla copertura finanziaria per il raggiungimento delle finalità legislative della presente legge, all'interno della quale va ricompresa anche la determinazione della retribuzione e del trattamento pensionistico collegato al periodo prestatato per il servizio, verrà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo nazionale per il servizio civile o militare obbligatorio, del quale la dotazione verrà successivamente determinata con un provvedimento del Ministro dell'Economia.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE O MILITARE OBBLIGATORIO

Art. 1 - Finalità.

1. Con l'obiettivo di realizzare i massimi valori di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio civile o militare obbligatorio, quale modalità di difesa civile e militare dello Stato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il servizio civile o militare obbligatorio è prestato, su base regionale, in uno dei seguenti settori, a scelta:

- a) protezione civile;
- b) difesa.

Art. 2 - Cittadini coinvolti.

1. Tutti i cittadini, di sesso maschile o femminile, tra il diciottesimo e il ventottesimo anno di età hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile o militare obbligatorio.

2. La durata del servizio civile o militare obbligatorio è di mesi otto.

3. Il periodo svolto per il servizio civile o militare sarà considerato ai fini pensionistici secondo parametri stabiliti con successivi decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 3.

Art. 3 - Adempimenti governativi e delle Giunte regionali.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi finalizzati a disciplinare il servizio civile o militare obbligatorio secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i cittadini esprimono la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- b) i cittadini prestano il servizio civile o militare obbligatorio presso le Regioni di residenza;
- c) determinazione della retribuzione e del trattamento pensionistico collegato al periodo prestato per il servizio civile o militare obbligatorio;
- d) indicazione delle cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile o militare obbligatorio o che ne motivano l'eventuale rinvio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La formazione durante il periodo di ferma di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 viene definita con deliberazione dalla Giunta della Regione in cui viene svolto il servizio nel rispetto dei limiti disciplinati dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Dotazione finanziaria.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per il servizio civile o militare obbligatorio, con una dotazione da determinare con un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Cittadini coinvolti.....	3
Art. 3 - Adempimenti governativi e delle Giunte regionali.....	3
Art. 4 - Dotazione finanziaria.	3